

Piano degli Interventi

Documento del Sindaco

ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 11/2004

Premessa

Lo stato della pianificazione comunale

La Legge Urbanistica Regionale n.11 del 2004 articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (PI).

Il Piano di Assetto del Territorio è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 84 datata 11.12.2009 e successivamente approvato in Conferenza dei Servizi con la Regione Veneto il 26.08.2010. La ratifica da parte della Giunta Regionale avvenuta con delibera n.2558 del 2.11.2010 è stata pubblicata nel B.U.R. n. 88 del 30.11.2010.

Il PAT è entrato in vigore il giorno 15.12.2010.

Successivamente è stata approvata una variante parziale, pubblicata nel B.U.R. n. 88 del 26.10.12, divenuta efficace il 10.11.2012.

Risulta in itinere la variante del Piano di Assetto del Territorio di adeguamento alla disciplina della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo.

Il Piano degli interventi è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 23-24.10.2012 e approvato con successiva delibera consigliare n. 10 del 07.02.2013, efficace dal 23.03.2013. Il Piano degli Interventi è stato quindi oggetto di una serie di varianti puntuali.

Risulta in itinere la variante del Piano degli Interventi per il rinnovo delle previsioni in decadenza art. 18 comma 7 L.R. 11/2004.

Il protocollo d'intesa con la Provincia di Vicenza

La Provincia di Vicenza e il Comune di Vicenza – rispettivamente con decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 8/7/2019 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 24/07/2019 – hanno adottato lo "schema di protocollo d'intesa tra Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza per la riqualificazione e la valorizzazione degli immobili e dell'area denominata "ex Caserma Borghesi".



Documento del Sindaco

ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 11/2004

L'intesa, sottoscritta in data 5/8/2019, è finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione del compendio immobiliare dismesso dell'ex Caserma borghesi in Borgo Casale e prevede l'insediamento di spazi mensa e laboratori per le esigenze della Fondazione Studi Universitari di Vicenza nonché di ulteriori forme di istruzione.

I contenuti della variante

Nell'accordo si conviene che all'Amministrazione comunale si assume l'impegno alla predisposizione della Variante urbanistica al PI, consistente nell'integrazione normativa alle NTO del piano per adeguare la disciplina di zona, che già prevede la destinazione pubblica a servizi scolastici.

La variante, che assume pertanto esclusivo carattere normativo, persegue principalmente l'obiettivo di adeguare la disciplina urbanistica alle specifiche esigenze di una progettualità orientata:

- ad elevati obiettivi prestazionali in coerenza con le linee guida del MIUR per la progettazione dell'edilizia scolastica;
- ad offrire una risposta innovativa e diversificata riguardo all'accessibilità.

Il procedimento di variante parziale al Piano degli Interventi

L'iter di approvazione della variante prevede, ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che:

- 1. il Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
- 2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
- 3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare

Piano degli Interventi

Documento del Sindaco

ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 11/2004

osservazioni entro i successivi frenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

